Oggetto: **DISPOSIZIONI CIRCA LA REGOLARIZZAZIONE A TITOLO ONEROSO DI TOMBE EX ART. 49 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 22.04.1997 E SS.MM.II.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in recepimento ed attuazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22.04.1997 si è approvato un Regolamento di Polizia Mortuaria, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.11.2004 ed ancora con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.03.2005;
- l'art. 49 (*Regolarizzazione delle concessioni cimiteriali in atto*) del summenzionato Regolamento testualmente recita: "*Qualora in sede di controllo ed accertamento del diritto d'uso del diritto d'uso di loculi o tombe private l'Ufficio di Ragioneria accerti la mancanza dell'atto di concessione o situazioni difformi da quanto previsto dall'atto di concessione si procederà nel modo seguente:*
  - *a) stipula di nuovo atto di concessione in caso di mancanza dell'atto. La stipula sarà a titolo gratuito se si accerta l'avvenuto pagamento, ed il rispetto delle norme imperative di legge e/o di regolamento; a titolo oneroso, se non si accerta l'avvenuto pagamento, o in caso di violazione di norme imperative di legge e/o di regolamento;*
  - *b) regolarizzazione a titolo gratuito in caso di violazioni meramente formali o a titolo oneroso se tali violazioni hanno determinato il mancato pagamento di tariffe previste dal regolamento di polizia mortuaria. Siffatte regolarizzazioni avvengono con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria*";

Dato atto che, ai sensi del summenzionato art. 49, la stipula di un nuovo atto di concessione cimiteriale - a seguito di riscontrata mancanza del medesimo o in caso di situazioni difformi da quanto previsto dall'atto in essere - è prevista a titolo oneroso qualora non sia accertato l'avvenuto pagamento, oppure in caso di violazione di norme imperative di legge e/o di regolamento;

Considerata la necessità di quantificare nello specifico la misura di tale onere economico, dal momento che il citato Regolamento non contiene indicazioni circa l'ammontare del corrispettivo da corrispondere per la regolarizzazione della concessione, disciplinata dal medesimo Regolamento all'art. 49;

Ritenuto di fissare il predetto corrispettivo nella misura ridotta del 50% (cinquanta per cento) rispetto alla corrispondente tariffa cimiteriale attualmente vigente, valutando tale corrispettivo equo rispetto al pagamento della tariffa piena, in quanto trattasi di bene già in uso ai beneficiari della concessione;

Valutata altresì l'opportunità di disporre le seguenti modalità operative:

- il soggetto richiedente la stipula di un nuovo atto di concessione cimiteriale ai fini della regolarizzazione di una concessione già in essere:
  - ➢ dovrà dimostrare di avere titolo alla concessione cimiteriale in quanto discendente del concessionario originario;
  - ➢ dovrà altresì comprovare l'assenza di eventuali ulteriori soggetti parimenti interessati alla concessione ed aventi analoghi diritti sulla stessa;
- a tal fine, il medesimo soggetto richiedente dovrà produrre la seguente documentazione:
  - ➢ dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente un albero genealogico dal concessionario originario al soggetto richiedente, dal quale risulti con evidenza il grado di parentela intercorrente tra i medesimi;

- nulla osta o formale rinuncia scritta degli eventuali ulteriori soggetti aventi analoghi diritti sulla concessione cimiteriale oggetto di regolarizzazione;
- in caso di regolarizzazione di concessione di una tomba di famiglia, prospetto recante il nominativo di tutti i defunti in essa inumati;

Richiamato l'art. 48 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza deliberante del presente consesso;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;

D E L I B E R A

Richiamato quanto specificato in premessa,

1. Ai fini della regolarizzazione di concessioni cimiteriali in atto, di quantificare nella misura ridotta del 50% (cinquanta per cento) rispetto alla corrispondente tariffa cimiteriale attualmente vigente l'onere economico derivante dalla stupula di un nuovo atto di concessione cimiteriale (necessaria in caso di riscontrata mancanza dell'atto medesimo) qualora non sia accertato l'avvenuto pagamento, oppure in caso di violazione di norme imperative di legge e/o di regolamento;

2. Di disporre le seguenti modalità operative:
   - il soggetto richiedente la stipula di un nuovo atto di concessione cimiteriale ai fini della regolarizzazione di una concessione già in essere:
     - dovrà dimostrare di avere titolo alla concessione cimiteriale in quanto discendente del concessionario originario;
     - dovrà altresì comprovare l'assenza di eventuali ulteriori soggetti parimenti interessati alla concessione ed aventi analoghi diritti sulla stessa;
   - a tal fine, il medesimo soggetto richiedente dovrà produrre la seguente documentazione:
     - dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente un albero genealogico dal concessionario originario al soggetto richiedente, dal quale risulti con evidenza il grado di parentela intercorrente tra i medesimi;
     - nulla osta o formale rinuncia scritta degli eventuali ulteriori soggetti aventi analoghi diritti sulla concessione cimiteriale oggetto di regolarizzazione;
     - in caso di regolarizzazione di concessione di una tomba di famiglia, prospetto recante il nominativo di tutti i defunti in essa inumati;

3. Di rendere atto che sulla proposta del presente provvedimento deliberativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato formulato il seguente parere:

   - Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole in ordine alla regolarità contabile;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.